VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 10 novembre 2021

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito ISP)

e

- le Delegazioni di Gruppo delle OOSS FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN

anche nella loro qualità di Fonti Istitutive dell'Associazione Culturale, Ricreativa e Sportiva dei Dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito ALI)

premesso che

- ALI è l'Associazione costituita nel 2013 che opera come circolo unico del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Gruppo ISP) al fine di promuovere sempre più la partecipazione, la formazione e l'aggregazione dei Soci con iniziative di carattere culturale, artistico, turistico e sportivo, con numerosi servizi dedicati alle persone;
- al fine di rafforzare l'identità ed il senso di appartenenza di Gruppo nonché di valorizzare e motivare le persone che ne fanno parte, con il verbale d'Accordo 14 dicembre 2020 è stata consentita l'iscrizione ad ALI anche ai titolari di contratti di agenzia o mediazione (cosiddetti agenti), instaurati da almeno 6 mesi continuativi, con le società del Gruppo ISP;
- inoltre, con il verbale di accordo 20 gennaio 2021 è stata prorogata sino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2021 la carica dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci, dell'Assemblea dei Delegati nonché dei componenti dei Consigli Territoriali di ALI anche al fine di consentire la partecipazione al processo elettorale dei Soci di provenienza dell'ex Gruppo UBI;
- con l'Accordo per l'integrazione del Gruppo UBI nel Gruppo Intesa Sanpaolo del 14 aprile 2021 sono stati definiti l'iscrizione ad ALI del personale di provenienza dell'ex Gruppo UBI nonché l'impegno a individuare, alla luce delle zone storiche di insediamento dell'ex Gruppo UBI e dell'effettiva presenza del personale del nuovo Gruppo ISP, l'articolazione dei Consigli Territoriali;
- in considerazione di quanto sopra sono state analizzate le necessarie modifiche allo Statuto di ALI, nonché le conseguenti modifiche al Regolamento elettorale per consentire la partecipazione di tutti gli aventi diritto alle prossime elezioni degli Organi Sociali;

si conviene quanto seque:

- 1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2. lo Statuto di ALI è modificato come di seguito riportato:

Modifica dei commi 1 e 2 dell'art. 10) Consiglio territoriale, Responsabile e relativo Vice

1. Sono costituiti, a condizione che sussista il requisito minimo di almeno 2.000 soci ordinari iscritti in servizio, ivi compresi i titolari di contratti di agenzia o di mediazione, sul territorio di riferimento, i seguenti Consigli Territoriali:

Consigli	Regioni	Sede
Nord-Ovest	Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta	TORINO
Lombardia	Lombardia	BERGAMO
Milano e Monza	Lombardia	MILANO
Nord-Est	Veneto, Trentino A.A., Friuli V.G.	PADOVA
Toscana e Umbria	Toscana e Umbria	FIRENZE
Adriatico	Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise	BOLOGNA
Centro	Lazio e Sardegna	ROMA
Sud-Ovest	Campania, Calabria e Sicilia	NAPOLI
Sud-Est	Puglia e Basilicata	BARI
Consigli	Regioni	Sede
Nord-Ovest	Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta	TORINO
Lombardia	Lombardia	MILANO
Nord-Est	Veneto, Trentino A.A., Friuli V.G.	PADOVA
Adriatico	Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise	BOLOGNA
Tirreno	Toscana ed Umbria	FIRENZE
Centro	Lazio e Sardegna	ROMA
Sud	Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia	NAPOLI

- 2. Ogni Consiglio territoriale è costituito da componenti eletti in rappresentanza dei Soci ordinari e da componenti nominati dall'azienda, nelle seguenti misure:
 - **5 6** componenti (di cui 1 di nomina aziendale) nei bacini territoriali come sopra definiti e composti da 2.000 a 4.000 soci ordinari in servizio;
 - 7 componenti (di cui 1 di nomina aziendale) nei bacini territoriali come sopra definiti e composti da 4.001 a 6.000 soci ordinari in servizio;
 - 9 **10** componenti (di cui 2 di nomina aziendale) nei bacini territoriali come sopra definiti e composti da oltre 6.000 **6.001 a 9.000** soci ordinari in servizio;
 - 12 componenti (di cui 2 di nomina aziendale) nei bacini territoriali come sopra definiti e composti da oltre 9.000 soci ordinari in servizio;

Modifica del comma 1 dell'art. 7) Consiglio Direttivo – il Presidente

- L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 15 19 componenti, così suddivisi:
 - 8 **10** eletti dal Corpo Elettorale
 - 7 9 nominati dall'Azienda

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano senza diritto di voto anche i Presidenti dei Consigli territoriali di cui all'art. 9

Modifica del comma 4 dell'art. 13) Regolamento elettorale

- 4. In particolare, votano per posta i Soci ordinari "pensionati" e i Soci ordinari in Servizio, ivi compresi i titolari di contratti di agenzia o di mediazione (cosiddetti agenti), qualora non sia possibile utilizzare la procedura di voto informatica o nel caso in cui risultino assenti dal servizio al momento dello svolgimento delle elezioni.
- 3. Il Regolamento elettorale di ALI è modificato come di seguito riportato:

Modifica dei commi 2 e 4 dell'art. 1) Corpo elettorale

- 2. Il Corpo Elettorale dell'Associazione Culturale, Ricreativa e Sportiva dei Dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Associazione) è composto dai Soci ordinari iscritti all'Associazione in servizio, ivi compresi gli agenti, e in quiescenza, tali il mese precedente quello della indizione delle elezioni.
- 4. Il collegio elettorale di ciascun Consiglio territoriale è composto da tutti i Soci ordinari in servizio, **ivi compresi gli agenti**, presso il bacino territoriale di cui all'art. 10 dello Statuto del Consiglio stesso e **da** tutti i Soci ordinari in quiescenza ivi residenti, tali il mese precedente quello della indizione delle elezioni

Modifica dei commi 1, 5 e 11 dell'art. 4) Presentazione delle liste dei candidati

- 1. I nominativi dei candidati, che devono rispettare requisiti e previsioni di cui all'art. 4 dello Statuto e non ricoprire incarichi previsti dallo Statuto/Regolamento interno di Associazioni ricreative già del Gruppo Intesa Sanpaolo non confluite nell'Associazione, possono essere presentati mediante liste:
 - dalle OO.SS., separatamente o congiuntamente;
 - per l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci da parte di un numero di Soci ordinari non inferiore al 5% e di almeno 5% in ogni Consiglio territoriale, delle rispettive platee dei Soci ordinari, da determinare numericamente il 31 dicembre dell'anno precedente lo svolgimento delle elezioni;
 - per i Consigli territoriali da parte di un numero di Soci ordinari non inferiore al 8% della platea dei relativi Soci ordinari del Consiglio da determinare numericamente il 31 dicembre dell'anno precedente lo svolgimento delle elezioni.

Le consistenze numeriche delle predette percentuali sono rese note attraverso la comunicazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

Ai fini della definizione della consistenza della platea dei Soci ordinari nei singoli Consigli territoriali si fa riferimento a tutti i Soci ordinari in servizio, ivi compresi gli agenti, presso il bacino territoriale - di cui all'art. 10 dello Statuto - del Consiglio stesso e a tutti i Soci ordinari in quiescenza ivi residenti.

Ogni Socio ordinario, con indicazione espressa del nome, cognome, della matricola e**/o** del codice fiscale, può sottoscrivere una sola lista per ogni organo sociale e deve appartenere al Consiglio territoriale per cui la lista stessa presenta i propri candidati; in caso contrario sarà ritenuta valida la sottoscrizione effettuata per la prima lista presentata.

- 5. Le liste devono avere una denominazione e contenere, pena l'esclusione da parte della Commissione elettorale:
 - per il Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Delegati, il Collegio dei Sindaci e i Consigli territoriali, un numero di candidati per ogni organo non superiore al numero dei componenti da eleggere e dei correlati supplenti;
 - per l'Assemblea dei Delegati, un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere più due.

11. I nominativi dei candidati e dei correlati supplenti—quest'ultimi non previsti per i candidati all'Assemblea dei Delegati - sono indicati sulla scheda di votazione, secondo l'ordine progressivo evidenziato nella lista consegnata al Presidente della Commissione Elettorale.

Modifica del comm1 dell'art. 10) Subentri

- In caso di decadenza o cessazione dall'incarico: di un Consigliere del Consiglio Direttivo, di un Delegato dell'Assemblea dei Delegati, di un Consigliere dei Consigli territoriali o di un Sindaco elettivi, subentra il correlato supplente eletto. Nel caso in cui le suddette fattispecie si verifichino anche per il supplente subentra il primo tra i candidati non eletti della lista di appartenenza o, in subordine, il primo dei supplenti non in carica. di un Delegato elettivo si fa luogo al subentro da parte del primo tra i candidati non eletti della lista di appartenenza
- 4. Al fine di ampliare sempre più l'offerta delle attività promosse da ALI, a partire dal 1° gennaio 2022, il contributo annuale onnicomprensivo a carico dell'azienda è fissato in euro 3.750.000. Per l'anno 2021, il contributo annuale onnicomprensivo a carico dell'azienda è incrementato di una erogazione *una tantum* di euro 500.000.

*** *** ***

Le modifiche allo Statuto ed al Regolamento, approvate dall'Assemblea dei Delegati, entreranno in vigore a partire dall'indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche degli Organi elettivi dell'Associazione ad oggi in carica.

Nelle more dell'entrata in carica dei nuovi Organi eletti nel corso del 2022, i Consigli Territoriali della Lombardia e del Sud saranno integrati di n. 5 componenti ciascuno nominati congiuntamente da ognuna delle Sigle firmatarie del presente accordo, che rimarranno in carica sino alla proclamazione dei componenti eletti sulla base dello Statuto modificato nel presente accordo.

INTESA SANPAOLO S.p.A.

FABI FIRST/CISL

FISAC/CGIL UILCA

UNISIN

Accordo firmato digitalmente